# Il punto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione di una rapporto di lavoro subordinato



L'inps con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ricostruisce l'evolversi del quadro giurisprudenziale in seno ai giudici di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

Tirando le fila del discorso, per l'ente previdenziale, la valutazione della compatibilità dello *status* di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;
- il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

***Link al testo del Messaggio Inps n. 3359 del 17 settembre 2019,*** con oggetto: SOCIETÀ – Di capitali – LAVORO – Lavoro subordinato – Rapporto tra una società di capitali e l'amministratore – Possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società e la persona fisica che l'amministra – Precisazioni – Artt. 2094 e 2380 c.c. – Art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.

**Le precedenti precisazioni Inps sulla compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato**

***Link al testo del Messaggio Inps n. 12441 dell' 8 giugno***

***2011,*** con oggetto: COOPERATIVE – LAVORO – Lavoro subordinato – Rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge 142/2001 – Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato – Condizioni – Precisazioni – L. 03/04/2001, n. 142

*Si ricorda, infine, che per la recente ordinanza n. 10909 del 18 aprile 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – **nelle società di persone la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato**, in quanto non possono coincidere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, sicché non si può procedere all'accertamento induttivo dei maggiori ricavi fondato sull'asserito svolgimento di lavoro irregolare da parte dei soci, non configurandosi, se non in casi eccezionali, un rapporto di lavoro subordinato tra essi e la società.*

*Vedi: Cass. 7312/2013*